

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

ATTIVITÀ DEL C.T.U. E DEI CC.TT.P. LE OPERAZIONI PERITALI

Dott. Riccardo Forgeschi

Corso di Formazione Tecnico - Giuridica per CTU

12 Settembre 2018 - Auditorium di CR Firenze, Via Carlo Magno 7, Firenze

Fase ante C.T.U.

Attività del C.T.P. “attore” nella fase ANTE CAUSAM

- Valutazione della documentazione messa a disposizione dal cliente;
- Verifica della documentazione mancante ed eventuale sua acquisizione;
- Sessioni con il legale per valutare le diverse opzioni per il cliente anche in relazione a possibili molteplici interpretazioni giurisprudenziali: “simbiosi processuale” CTP / legale.

Fase ante C.T.U.

- Valutazione *pro veritate* di fattibilità tecnica di instaurare una causa (destinata in via riservata alla parte ed al legale), onde permettere la verifica dei punti di forza e di debolezza della posizione del cliente.
- Il C.T.P. assiste il proprio cliente e per tale motivo deve evidenziare - in via riservata - alla parte ed al legale, gli eventuali limiti della posizione. Ciò è utile anche in fase stragiudiziale per valutare un possibile accordo.
- Analisi ed indicazione dei documenti tecnico / contabili da versare in atti.

Fase ante C.T.U.

- Normalmente le «furberie» non pagano nel lungo termine: occorre avere argomenti solidi.
- Importanza competenza e credibilità del C.T.P..
- Rispetto dei Colleghi – senza che ciò possa nuocere al cliente.
- Importanza buona capacità di analisi dei problemi e di trasformare le cose complesse in semplici.

Fase ante C.T.U.

- L'esito della causa dipende sia dal legale quanto dal C.T.P., il primo quanto agli aspetti giuridici, il secondo quanto agli aspetti tecnici.
- Definire i confini dell'incarico e stabilire l'onorario *ex ante*, attesa l'abolizione delle tariffe professionali.

Fase ante C.T.U.

Attività del C.T.P. del “convenuto”

- Analisi tecnica dei documenti tecnico contabili e della relazione prodotti da controparte.
- Svolgimento di analisi sintetiche preliminari sulle contestazioni avversarie.
- Suggerimenti sulla scelta ed opportunità di produrre documentazione.

Fase ante C.T.U.

- Focalizzazione dei punti di forza e di debolezza delle Parti.
- Supporto tecnico al legale nella redazione di atti / memorie difensive.
- Repliche alla relazione di consulenza avversaria.

Fase ante C.T.U.

- Valutazione del rischio di causa – opportunità definizione transattiva.
- Il C.T.P. assiste il Difensore nella proposta di quesito, eventualmente intervenendo all'udienza di giuramento e precisazione del quesito.

“Una buona CTU è figlia di un buon quesito”.

Le fasi della consulenza

- 1) Giuramento (precedente lezione)
- 2) Inizio operazioni peritali
- 3) Il tentativo di conciliazione (possibile in ogni fase)
- 4) Lo svolgimento delle operazioni peritali
- 5) La redazione della relazione

Le fasi della consulenza

- 6) Fase conclusiva
- 7) Principali cause di nullità
- 8) Conservazione fascicolo C.T.U.
- 9) C.T.U.: principali articoli di riferimento del c.p.c.

2) Inizio operazioni peritali

- a) Comunicazione inizio / prosecuzione operazioni peritali
- b) Soggetti legittimati a partecipare alle riunioni
- c) Modalità di partecipazione alle riunioni
- d) Individuazione sede delle riunioni
- e) Modalità di comunicazione tra il C.T.U. ed i CC.TT.P.

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

... segue...

- f) Modalità effettuazione delle comunicazioni / atti in “circolarità” per rispetto “principio del contraddittorio”
- g) Esame della documentazione agli atti – eventuale integrazione
- h) Interpretazione del quesito – condivisione – verbalizzazione posizioni

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

... segue...

- i) Individuazione del *Modus Operandi*
- j) Calendarizzazione di massima dei lavori peritali
- k) Indicazione della tempistica assegnata dal G.I.
- l) Sottoscrizione verbale al termine delle riunioni – opportunità.

2) Inizio operazioni peritali

a) Comunicazione inizio / prosecuzione operazioni peritali

- Opportuno farlo in sede di giuramento.
- Omissione – nullità relativa eccepita su istanza di parte per violazione del contraddittorio nella prima udienza successiva al deposito della relazione.
- Vale solo per l'inizio delle operazioni peritali e non anche per il prosieguo (incombe sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo delle indagini Cass Civ Sez I 7/7/2008 n° 18598). E' sufficiente inserirlo nel verbale.
- La nuova riunione, se non indicata a verbale, deve essere comunicata alle parti.
- Spostamento data precedentemente fissata - modalità

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

...segue ...

- L'avviso di inizio o prosieguo delle operazioni va comunicato:
 - ✓ ai **difensori delle parti costituite** (artt. 136 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., in combinato disposto);
 - ✓ ai **consulenti di parte** (art. 91, comma 2, c.p.c.).
 - ✓ Mezzo che consenta la tracciabilità (PEC – raccomandata a.r. – fax)

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

...segue ...

- Non è necessaria la comunicazione alla **parte sostanziale**. Anzi, l'avviso dato solo a quest'ultima e non al difensore, né al C.T.P. è stato ritenuto inidoneo a garantire il diritto di difesa (Cass., sez. lav., 30 luglio 1987, n. 6612; Cass., sez. lav., 12 ottobre 1982 n. 5248; Cass., sez. lav., 3 dicembre 1986, n. 7173; Cass., sez. lav., 15 gennaio 1988 n. 297; Cass., sez. lav., 27 settembre 2000, n. 12785).

- Il consulente non è tenuto ad avvertire la **parte contumace** (Cass., sez. II, 17 gennaio 1970 n. 98; Cass., sez. II, 8 marzo 1971 n. 635; Cass., sez. I, 22 novembre 1991 n. 12578).

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

b) Soggetti che possono partecipare alle riunioni

- Le parti di persona
- Procuratori legali delle parti
- C.T.P. nominati nei modi e nei termini di cui al 191 e 201 c.p.c. (verifica nomina su P.C.T. / casi particolari)
- Possibilità del C.T.P. nominato di farsi sostituire?

2) Inizio operazioni peritali

c) Modalità partecipazione alle riunioni

- Di persona
- Videoconferenza (es. Skype) – opportuno acquisire consenso partecipanti
- Teleconferenza – opportuno acquisire consenso partecipanti

Deve essere garantita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire in ogni momento

2) Inizio operazioni peritali

- d) Individuazione sede delle riunioni.
- e) Modalità di comunicazione tra il C.T.U. ed i CC.TT.P.
- f) Modalità effettuazione delle comunicazioni / atti in “circularità” per rispetto del “principio del contraddittorio”.

segue...

2) Inizio operazioni peritali

g) Esame della documentazione agli atti – eventuale integrazione

- Analisi corrispondenza documentazione elencata negli atti con quella effettivamente risultante nel fascicolo cartaceo e telematico (mancanza, difformità – differenze tra cartaceo e telematico)
- Verbalizzazione eventuali difformità riscontrate nella documentazione
- Verbalizzazione richiesta integrazione documentazione – acquisizione consenso espresso di tutte le parti

segue...

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- **L'esame di atti** – I difensori e i consulenti di parte possono sottoporre al C.T.U. due tipi di atti processuali (art. 194 c.p.c. e 90, comma II, disp. att., c.p.c.): **osservazioni** e **istanze**. Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del C.T.U. (Cass., 14 Febbraio 1994, n. 1459).
- Si ricorda che, in ogni caso, le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal C.T.P. costituiscono **semplici allegazioni difensive** a contenuto tecnico, **prive di autonomo valore probatorio** (Cass., sez. I, 28 luglio 1989, n. 3527). Es. cause risarcimento danni patrimoniali in cui non è stata depositata la documentazione contabile ma solo delle relazioni di parte.

segue...

2) Inizio operazioni peritali

...segue

Nel processo civile i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi:

- ✓ con atto di citazione, al momento della costituzione (art.163, comma 2, n. 5, c.p.c.);
- ✓ con comparsa di costituzione e risposta (art. 167 c.p.c.);
- ✓ con eventuali memorie ed entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- ✓ mediante ottemperanza ad un'ordinanza di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell'ordinanza.

segue...

2) Inizio operazioni peritali


...segue

- ✓ Il C.T.U. può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti e validamente acquisiti. Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori dei canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice, e quindi neanche dal C.T.U..
- ✓ Si ricorda, tuttavia, che a differenza di quanto previsto per il *C.T.U.* ordinario, la legge consente espressamente al **C.T.U. contabile di esaminare documenti non prodotti in causa, e di menzionarli nella relazione** (art. 198, comma 2, c.p.c.). L'una e l'altra possibilità, però, sono subordinate al **consenso unanime delle parti**; *“in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa”* (Cass., sez. I, 11 febbraio 1975, n. 358; Cass., sez. lav., 14 agosto 1999, n. 8659). Utilizzo documenti nullità relativa (*deve essere fatta valere entro la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione Cass Civ. Sez. II 19/08/2002 n° 12231*).

segue ...

2) Inizio operazioni peritali

➤ Il principio della disponibilità della prova

➤ C.T.U.  Deducente
Percipiente

➤ L'acquisizione “con il consenso delle parti” (198 2° comma c.p.c.)

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- In linea generale, si ricorda che **il potere di indagine del C.T.U.**, anche se esercitato di propria iniziativa e senza espressa autorizzazione del giudice, **deve sempre coniugarsi con il principio secondo cui l'attività del C.T.U. non può mai supplire al difetto di allegazione della parte** (Cass., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502).

segue...

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- Generalmente (principio maggioritario) la CTU non costituisce mezzo di prova.
Ciò accade quando è l'unico mezzo esperibile per accertare i fatti rilevabili con particolari cognizioni tecniche.

Ad esempio:

- ✓ Per dedurre i vizi negli appalti di costruzione di immobili e/o macchinari;
- ✓ Cause di diritto industriale. Per determinare la contraffazione o l'imitazione servile;
- ✓ Nei giudizi di interdizione e inabilitazione: per valutare lo stato psicofisico di un soggetto;
- ✓ Giudizi di definizione della paternità / maternità;
- ✓ Cause di responsabilità medica;
- ✓ Incidenti stradali (consulenze di ingegneria meccanica per ricostruzione dinamica).

segue...

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- **Le dichiarazioni delle parti** – Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può assumere informazioni anche dalle parti stesse. Per stabilire quale sia il valore di tali dichiarazioni, è opportuno distinguere tra le **dichiarazioni *pro se*** e quelle ***contra se***.
- Nel primo caso **il C.T.U. non potrà fondare le proprie conclusioni unicamente su quanto dichiarato dalla parte**, ma avrà l'obbligo di vagliare la loro attendibilità in base ad elementi esterni e obiettivi di riscontro (Trib. Bologna 18 marzo 2002, in *Assicurazioni* 2003, II, 2, 208; Trib. Roma 5 marzo 1996, in *Resp. civ. prev.* 1998, 155; trib. Roma 24 gennaio 1995, in *Assicurazioni* 1995, II, 2, 156).

...segue

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- Le **dichiarazioni** della parte *contra se* - ossia sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte rese al consulente d'ufficio, secondo l'orientamento preferibile, fanno **piena prova dei fatti dichiarati** (Trib. Ferrara, 21 luglio 1980, 1661 *contra* Cass., sez. II, 21 luglio 1965 n. 1666; Cass., sez. II, 28 aprile 1965 n. 746).
- Non fanno invece prova, anche se aventi contenuto confessorio, le dichiarazioni rese al C.T.U. dai consulenti di parte, non essendo le stesse vincolanti per la parte rappresentata (Cass., sez. III, 13 gennaio 1990 n. 93).

segue...

2) Inizio operazioni peritali

...segue

- **Accertamenti sollecitati dal consulente di parte** - Il C.T.U. non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente alle richieste ai quesiti posti dal giudice (Cass., sez. II, 23 maggio 1981 n. 3401).
- Se sorgono controversie sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito al CTU, si deve ricorrere al Giudice (art. 92 disp. att. c.p.c.).

segue...

2) Inizio operazioni peritali

Art. 92. Disp Att c.p.c.

Questioni sorte durante le indagini del consulente.

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

2) Inizio operazioni peritali

- h) Interpretazione del quesito – condivisione – verbalizzazione posizioni.
- i) Individuazione del *Modus Operandi*
- j) Calendarizzazione di massima dei lavori peritali
- k) Indicazione della tempistica assegnata dal G.I.
- l) Sottoscrizione verbale al termine delle riunioni – opportunità.

3) Il tentativo di conciliazione

- Tempistiche e modalità
- Opportunità della partecipazione delle parti

3) Il tentativo di conciliazione

- La proposta conciliativa è sottoscritta dalle parti e dal C.T.U. ed è inserita nel fascicolo d'Ufficio. Il G.I. attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale ex art. 199 c.p.c.
- In caso di mancata conciliazione il C.T.U. espone il risultato delle indagini nella propria relazione. Il G.I. può valutare le dichiarazioni delle parti ex art 200. c.p.c.

4) Lo svolgimento delle operazioni peritali

- Principi da osservare:
 - ✓ Equidistanza sostanziale ed apparente
 - ✓ Rispetto del principio del contraddittorio
 - ✓ Motivazione delle scelte operate

Segue...

4) Lo svolgimento delle operazioni peritali

➤ Giudizi e valutazioni giuridiche precluse al consulente

La consulenza pertiene alla ricostruzione della fattispecie concreta nella sua realtà fenomenica e non può mai confondersi con l'attività di giudizio in senso stretto.

Il C.T.U. nell'assolvimento dei propri compiti, deve astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione, ovvero esprimere pareri sulla fondatezza della domanda e/o compiere valutazioni di tipo giuridico.

4) Lo svolgimento delle operazioni peritali

Proroga del termine. Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio.

Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.

Il C.T.U. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal Giudice, ha l'obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto.

Il C.T.U., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine.

In assenza di un giustificato motivo, la proroga può non essere concessa.

È consentita anche una seconda proroga, ma devono sussistere motivi “particolarmente gravi”.

segue...

4) Lo svolgimento delle operazioni peritali

Cause legittime di proroga del termine. - Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal C.T.U. o dalle parti. L'impedimento deve essere "legittimo", e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge.

L'impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda dalla renitenza delle parti a collaborare con il C.T.U..

Renitenza delle parti a collaborare con il C.T.U.. - Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al C.T.U. di dare risposta al quesito postogli, l'ausiliario non può rinviare *sine die* l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli ...
segue...

4) Lo svolgimento delle operazioni peritali

segue...

... dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.

La richiesta di una proroga può trovare giustificazione:

- Nella complessità delle indagini (necessità di accertamenti complessi con particolare strumentazione, necessità di acquisire documentazione presso enti pubblici, etc.);
- Nella richiesta delle parti di una pausa nelle operazioni peritali per valutare una soluzione conciliativa (la sospensione non dovrebbe superare un tempo ragionevole);

5) La redazione della relazione

- Parti della relazione
- La costruzione della relazione «per gradi»

6) Fase conclusiva

- a) Invio della relazione alle parti

- b) Rilievi critici dei CC.TT.P.

- c) Repliche del C.T.U. alle note dei CC.TT.P

- d) Deposito della relazione

6) Fase conclusiva

a) Invio della relazione alle parti

La relazione deve essere inoltrata:

- Ai CC.TT.P., ove nominati, affinché formulino le proprie osservazioni nei tempi indicati dal G.I.
- Ai procuratori delle parti

E' opportuno inviare la relazione con un mezzo che fornisca la prova dell'invio / ricezione


6) Fase conclusiva

b) Rilievi critici dei CC.TT.P.

c) Repliche del C.T.U. alle note dei CC.TT.P

6) Fase conclusiva

d) deposito della relazione



6) Fase conclusiva

- Aspetti del PCT:
 - ✓ Formato documenti da depositare
 - ✓ Unico deposito o depositi multipli
 - ✓ Problematiche sul deposito
 - ✓ Le ricevute del deposito

6) Fase conclusiva

- Unico deposito o depositi multipli:
 - ✓ Dimensione massima della busta 30MB
 - ✓ Numero massimo di allegati: 20
 - ✓ Superamento limiti della busta

7) Principali cause di nullità

- Tra le principali cause di nullità sostanziale, si evidenziano:
- ✓ l'inosservanza del principio del contraddittorio.
 - ✓ La mancata comunicazione ai CC.TT.P. dell'esecuzione delle operazioni peritali.
 - ✓ l'utilizzo e l'analisi di documentazione non prodotta in atti senza il consenso unanime delle parti.
 - ✓ l'effettuazione di indagini che eccedono le richieste del quesito o i poteri che la legge conferisce al CTU.

8) Conservazione fascicolo C.T.U.

- Talvolta possono essere richieste integrazioni della consulenza in fasi successive del giudizio.
- Per tale motivo è opportuno archiviare tutti gli atti funzionali alla ricostruzione delle fasi della consulenza e del percorso logico, in base ai quali è stata redatta la relazione.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 61. Consulente tecnico.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62. Attività del consulente.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64. Responsabilità del consulente.

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'Ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 191. Nomina del consulente tecnico.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 192. Astensione e ricusazione del consulente.

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 193. Giuramento del consulente.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 194. Attività del consulente.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento c.p.c.

Art. 195. Processo verbale e relazione.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel **termine** stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza **di cui all'articolo 193**. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 198. Esame contabile.

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darle incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 199. Processo verbale di conciliazione.

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 200. Mancata conciliazione.

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

9) C.T.U.: Articoli di riferimento del c.p.c.

Art. 201. Consulente tecnico di parte.

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.